

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Eugenia Florescu e a./Casa Județeană de Pensii Sibiu e a.

(Causa C-258/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 143 TFUE — Difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro — Sostegno finanziario dell'Unione europea — Memorandum d'intesa concluso tra l'Unione europea e lo Stato membro beneficiario — Politica sociale — Principio della parità di trattamento — Normativa nazionale che vieta il cumulo tra una pensione pubblica e i redditi salariali provenienti dall'esercizio di attività presso un'istituzione pubblica — Differenza di trattamento tra le persone il cui mandato ha una durata prevista dalla Costituzione e i magistrati di carriera)

(2017/C 277/02)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Anca Vidrighin (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Eugenia Elena Bădilă (in qualità di erede di Bădilă Mircea)

Convenuti: Casa Județeană de Pensii Sibiu, Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Statul român, Ministerul Finanțelor Publice

Dispositivo

- 1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere considerato un atto adottato da un'istituzione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 2) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l'adozione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.
- 3) L'articolo 6 TUE e l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione superi una determinata soglia.

- 4) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica all'interpretazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il divieto che essa prevede di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche, qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato, si applica ai magistrati di carriera ma non alle persone che sono state investite di un mandato previsto dalla Costituzione nazionale.

(¹) GU C 292 dell'1.9.2014.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato dalla Ilves Jakelu Oy

(Causa C-368/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/67/CE — Articolo 9 — Libera prestazione dei servizi — Servizi postali — Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali — Autorizzazioni generali e individuali — Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente — Requisiti imposti)

(2017/C 277/03)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ilves Jakelu Oy

con l'intervento di: Liikenne- ja viestintäministeriö

Dispositivo

- 1) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che un servizio di invii postali come quello di cui al procedimento principale esula dall'ambito del servizio universale ove non corrisponda ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. La fornitura di servizi di invii postali che esulano dall'ambito del servizio universale può essere assoggettata solo alla concessione di un'autorizzazione generale.
- 2) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi postali che esulano dall'ambito del servizio universale può essere subordinata ad obblighi come quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, di tale direttiva, come modificata.

(¹) GU C 311 del 21.09.2015